

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA



REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30/07/2015

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Scopi del regolamento	4
Art. 3 – Ambito di applicazione	4
Art. 4 – Incaricati alla vigilanza.....	4
Art. 5 – Divieto di occupare il suolo	5
PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE.....	5
Art. 6 – Disposizioni generali	5
Art. 7 – Atti vietati su suolo pubblico.....	5
Art. 8 – Marciapiedi e aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....	6
Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree	6
Art. 10 – Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano.....	7
Art. 11 – Collocamento di oggetti di ornamento e beni mobili in luoghi privati.....	7
Art. 12 – Sgombero neve.....	7
Art. 13 – Ratti e insetti	8
Art. 14 – Esposizione di panni e tappeti	9
Art. 15 – Caravan, tende e accampamenti.....	9
ANIMALI.....	9
Art. 16 – Igiene delle stalle.....	9
Art. 17 – Pascoli	9
Art. 18 – Passaggi di animali nelle proprietà private, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	10
Art. 19 – Tutela dell’attività apistica.....	10
SUOLO – STRADE E ACQUE	10
Art. 20 – Sistemazioni agrarie.....	10
Art. 21 – Sistemazioni agrarie in terreni instabili	12
Art. 22 – Regime delle acque.....	12
Art. 23 – Gestione dei fossi, dei canali privati e dei flussi d’acqua.....	13
Art. 24 – Siepi e alberi prospicienti le strade	14
Art. 25 – Conservazione delle strade.....	15
Art. 26 – Fondi incolti.....	17
CONSOLIDAMENTO VERSANTI	17
Art. 27 – Soggetti a fenomeni di dissesto	17
Art. 28 – Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d’acqua, formazioni vegetali.....	17
Art. 29 – Obblighi dei frontisti di strade	18
Art. 30 – Delle strade comunali	18

Art. 31 – Delle strade vicinali	19
COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE.....	19
Art. 32 – Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale.....	19
Art. 33 – Sanzioni amministrative, entrata in vigore.	20
Art. 34 – Rinvio dinamico	21
Art. 35 – Entrata in vigore	21

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente Regolamento comunale di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade. lungo le strade nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o interessato da attività agricola.
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le direttive dell'Unione Europea, nonché le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, ed i regolamenti del Comune vigenti in materia.

Art. 2 – Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare, in ogni ambito del territorio, la convivenza civile, la vita sociale, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Colmurano.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali, regionali e degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati ordini verbali dati in circostanze straordinarie dall'agente comunale di polizia locale.

Art. 4 – Incaricati alla vigilanza

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale riguardano tutte le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o della regione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è in tal senso affidata al Sindaco che agisce tramite la comunale Polizia Locale. Nel procedere gli addetti si attengono alle norme del codice di procedura penale.
3. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 5 – Divieto di occupare il suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, senza autorizzazione dell'autorità comunale anche nel rispetto del Regolamento di Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con apposita delibera di consiglio comunale.

PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 6 – Disposizioni generali

1. Tutti i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
2. È vietato, inoltre, gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei luoghi a tale scopo espressamente destinati e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
3. È vietato a termine delle norme igienico - ambientali depositare o lasciare in stanziamento sui fondi materiale ferroso - ingombrante per la quale la legge prevede una normativa speciale per lo smaltimento.
4. Ai trasgressori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nei termini e con le modalità stabilite nel provvedimento di irrogazione della sanzione. In caso di inadempimento, accertato dai competenti funzionari comunali, si procederà coattivamente a cura del Comune con spese poste a carico del medesimo trasgressore.

Art. 7 – Atti vietati su suolo pubblico

1. In generale su suolo pubblico è vietato:
 - a. il lavaggio dei veicoli o di attrezzature in genere;
 - b. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- c. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- d. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
- e. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e tipo su strade e spazi pubblici e privati diversi da quelli specificatamente allo scopo destinati;
- f. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- g. somministrare, escluso autorizzati, cibo per alimentare animali, nonché di abbandonare rifiuti in genere che possano anche servire da cibo.

Art. 8 – Marciapiedi e aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi o porticati di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se di uso pubblico, salvo convenzioni con il Comune.
2. È vietato transitare sui marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire con le modalità di gestione del servizio attivato dal Comune di Colmurano.

Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Devono altresì provvedere alla chiusura degli infissi e di ogni anfratto che possa fungere, in qualsiasi modo, da ricovero per animali.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. A tale scopo le acque

piovane che sciolano dai tetti devono essere raccolte con canali di gronda e convogliate in fognatura con tubi pluviali discendenti. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, con particolare riguardo a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Gli stessi devono provvedere alla manutenzione circa il corretto taglio dell'erba e la pulizia nelle aree private o pubbliche prospicienti la proprietà. Nelle aree esterne private eventuali materiali sparsi o accumulati, dovranno essere tenuti in modo da non causare problemi igienico-sanitari.

Art. 10 – Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico ed arredo urbano è vietato apporre, disegnare ovvero incidere, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere, diversamente di quanto previsto dal R.E.C., nonché, esporre insegne diverse dai requisiti a ciò predisposti dal REC. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato affiggere manifesti o apporre scritte e disegni; qualora, in relazione al contenuto dei manifesti o delle scritte e disegni apposti abusivamente si renda necessario provvedere con urgenza alla loro rimozione il Comune con provvedimento del sindaco può intervenire direttamente con spese poste a carico dei trasgressori ivi comprese quelle necessarie al ripristino delle superfici.

Art. 11 – Collocamento di oggetti di ornamento e beni mobili in luoghi privati

1. Il Comune promuove ed incentiva ogni iniziativa tesa alla cura estetica ed alla valorizzazione ambientale ed architettonica dei centri edificati e degli spazi urbani e rurali. A tal fine favorisce l'esposizione di vasi e cassette di fiori sulle abitazioni private, e di altri oggetti di arredo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia.
2. Qualsiasi manufatto collocato anche occasionalmente su balconi, terrazzi o appesi alle pareti, deve essere assicurato in modo stabile onde evitare pericoli o danni alle persone o al transito dei veicoli.
3. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con ingombri di modeste dimensioni effettuata temporaneamente con tappeti, guide, addobbi non voluminosi di qualsiasi tipo (compresi gli alberi di Natale) nei periodi delle festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine.

Art. 12 – Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, ovvero le aree immediatamente vicine, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o di uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi o ai margini delle strade, ove non crei intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, mentre è vietato ammassarla a ridosso delle piazzole di raccolta dei rifiuti.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo.
5. Il proprietario di autoveicolo che soste su strada pubblica, in caso di nevicata, è obbligato a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché detto veicolo non crei intralcio alla circolazione e allo sgombero della neve da parte dei mezzi addetti.

Art. 13 – Ratti e insetti

1. Qualora venga riscontrata la presenza di ratti/topi in un'area privata, il proprietario o il conduttore deve effettuare idoneo trattamento di derattizzazione, provvedendo prima ad eliminare le possibili cause di insediamento di tali animali (abbandono di rifiuti e immondizie, accumulo materiali di risulta vari, erbe infestanti non sfalciate, ecc.).
2. La derattizzazione è effettuata dal Comune per gli spazi e le vie pubbliche, e dal privato se trattasi per le aree di proprietà privata. L'intervento deve essere ripetuto con la necessaria frequenza fino alla completa eliminazione della colonia di ratti/topi insediata e comunque previa individuazione della causa e sua conseguente eliminazione.
3. Entrambi possono avvalersi di Ditte specializzate e della eventuale consulenza del Dipartimento di prevenzione della competente zona territoriale ASUR.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori qualunque tipo di vegetazione arborea, di denunciare al Comune e alle autorità sanitarie competenti, la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante, gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché applicare i rimedi e i

mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

Art. 14 – Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato stendere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, qualora creino difficoltà e disagio.

Art. 15 – Caravan, tende e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietata fuori dalle aree appositamente destinate la sosta per pernottamento in caravan, tende e altri autoveicoli destinati ad abitazione in genere, a meno che l'ingombro avvenga solo per la sagoma del veicolo in sosta.
2. Ad integrazione delle aree esistenti, il Sindaco può comunque autorizzare la sosta temporanea in spazi pubblici idonei.
3. Il Comune può, altresì, vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private qualora questo provochi problemi di carattere igienico-sanitario.

ANIMALI

Art. 16 – Igiene delle stalle

1. È vietato l'allevamento di animali da reddito o da c.d. "da auto consumo" all'interno dei centri abitati, con esclusione di modiche quantità di pollame o conigli, anche considerati come animali d'affezione che comunque non devono arrecare disturbo al vicinato anche per carenti condizioni igienico sanitarie.

Art. 17 – Pascoli

1. È vietato il pascolo di bestiame sui cigli, le scarpate e i fossi laterali le strade pubbliche.
2. Nelle proprietà private è proibito lasciare sciolti pascoli di animali che hanno per istinto cozzare, calciare o mordere se la proprietà non è chiusa da ogni parte con muri di recinzione, forti siepi e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita al bestiame.
3. Il bestiame senza custodia che pascola abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fermo restando per gli sciami delle api le disposizioni di cui all'art. 924 del CC.
4. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi e con recinti fissi tali da evitare danni alle proprietà circostanti, a veicoli o a persone.

Il proprietario del bestiame è tenuto a risarcire i danni provocati dai suoi animali.

5. I proprietari o i conducenti di mandrie o greggi che, per la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, sono segnalati dall'autorità giudiziaria di pubblica sicurezza.

Art. 18 – Passaggi di animali nelle proprietà private, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. È vietato il passaggio abusivo sui fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.
2. Il diritto di passaggio sui fondi altrui è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare i danni derivanti dall'esercizio stesso.
3. L'articolo 15 del C.d.s. vieta la circolazione di bestiame su tutte le strade con eccezione di quelle classificate come locali ai sensi dell'art. 2 del C.d.s.

Art. 19 – Tutela dell'attività apistica

1. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.
2. Gli apiari debbono essere collocati a non meno di 30 metri dalle strade di qualsiasi genere e non meno di 15 metri dai confini pubblici e privati. Per la collocazione degli apiari su aree private dovrà essere data formale comunicazione al Sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio Comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.
3. L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinato a rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda da parte dell'apicoltore dovrà contenere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e la certificazione sanitaria.
4. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena costati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed alla A.S.L.. Gli attrezzi delle apiare infette devono essere sottoposti alla disinfestazione.

SUOLO – STRADE E ACQUE

Art. 20 – Sistemazioni agrarie

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi

a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dalla normativa comunitaria sulla condizionalità (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che ai sensi del presente regolamento si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto.

3. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 30% **utilizzati come seminativi in successione culturale o in rotazione**, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione:

a) *Solchi acquai* aventi di norma profondità di 20 – 30 cm e interasse non superiore a 30 mt, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nei collettori naturali o artificiali o direttamente nei fossi e nei corsi d'acqua principali;

b) *Collettori naturali o artificiali*, adeguatamente dimensionati, nei quali scaricano i solchi acquai e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua, ovvero nelle caditoie (tombini) esistenti. In prossimità di strade comunali o vicinali ad uso pubblico, detti collettori dovranno essere realizzati ad una distanza non superiore ad 1,00 metro dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio superiore della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle.

c) *Drenaggi sotterranei e rippature profonde*.

4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 30%, **utilizzati come pascoli e prati** i fossi acquai, sempre in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 60 mt.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 30%, **utilizzati come frutteti e vigneti**, valgono le direttive di cui al comma precedente, con i solchi acquai di cui alla lettera b), posizionati perimetralmente all'appezzamento.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 30%, **utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto**, valgono le direttive specificate ai precedenti commi. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari.

7. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 30%, **utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione**, frutteti, vigneti e oliveti, ricadenti in aree inserite dal PAI Marche in classi di pericolosità per dissesto idrogeologico P3 elevata e P4 molto elevata, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
8. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.**

Art. 21 – Sistemazioni agrarie in terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano Provinciale dei dissesti e dai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, aventi pendenza maggiore del 30%, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 22 – Regime delle acque.

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la variazione anche parziale e precaria di quelli

esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, rimane sempre di proprietà del comune e forma parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi nè movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. I proprietari (o conduttori del fondo) ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, per le quali non siano già previste sanzioni da normative statali o regionali, è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00.**

Art. 23 – Gestione dei fossi, dei canali privati e dei flussi d'acqua

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

4. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
5. E' vietato condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle. Se per circostanze particolari legate alla morfologia del sito fosse indispensabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, le acque dovranno essere condotte lateralmente lungo la strada stessa mediante un fosso di scolo capace, finché si verseranno nella più vicina caditoia o nel fosso pubblico.
6. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o esimersi dal raccoglierle per convogliarle nei fossi, canali o corsi d'acqua .
7. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
8. In caso di trascuratezza o inadempienza nella gestione dell'acqua o nella pulizia di fossi provvederà l'amministrazione alle operazioni a spese del proprietario, fermo restando la contravvenzione accertata.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, per le quali non siano già previste sanzioni da normative statali o regionali, è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00.**

Art. 24 – Siepi e alberi prospicienti le strade

1. 1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
 - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
 - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. Chi vuol piantare alberi presso il confine, allo scopo di salvaguardare il fondo vicino dall'insinuazione delle radici o dall'ombra delle piante dell'altro fondo deve osservare le seguenti distanze:
 - a. metri dieci per le piante di alto fusto
 - b. metri tre per alberi non di alto fusto
 - c. metri due per le siepi
 - d. nessuna distanza se il confine consiste in un muro di cinta divisorio purchè l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro
4. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; in modo che non costituisca limitazione alla visibilità con un minimo di 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
7. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare nonché compiere altri atti simili sui fondi, anche se incolti.
8. In caso di trascuratezza o inadempienza nella potatura delle siepi provvederà l'amministrazione alle operazioni a spese del proprietario, fermo restando la contravvenzione accertata.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, per le quali non siano già previste sanzioni da normative statali o regionali, è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00.**

Art. 25 – Conservazione delle strade

1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di

attuazione del Nuovo Codice della Strada) in S.O. alla Gazz. Uff. n. 303 del 28 dicembre 1992.

2. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.
3. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto effettuare manovre di ritorno sulle strade pubbliche
4. Chiunque con qualsiasi mezzo lascia cadere materiale che provoca l'imbrattamento della strada stessa in base alle norme del codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombrò del materiale e alla pulizia dell'area interessata.
5. Le strade interpoderali consorziali e vicinali ad uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari frontisti, in buono stato, con la dovuta pendenza verso i lati, e comunque aperte al pubblico transito dei veicoli, fatte salve le limitazioni ed eccezioni specificatamente previste dal Comune
6. I frontisti sono obbligati ad aprire e mantenere su entrambi i lati delle strade una cunetta o fosso per il rapido e corretto deflusso della acque meteoriche, in modo da non arrecare danno o aggravare la esistente servitù.
7. Oltre a quanto espressamente previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuovo Codice della Strada", sulle strade comunali e vicinali è vietato senza autorizzazione il transito di trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non adeguatamente protette.
8. È fatto divieto di gettare e abbandonare oggetti di qualsiasi natura nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti.
9. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
10. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro.
11. Nell'ottica della valorizzazione del territorio, il Comune incentiva e promuove il recupero della viabilità secondaria ed il mantenimento dei circuiti viari storicamente consolidati anche mediante specifica previsione nell'ambito dell'aggiornamento della classificazione delle strade comunali.

Art. 26 – Fondi incolti.

1. I fondi incolti per qualsiasi ragione, devono essere comunque in condizione di non arrecare danno alle proprietà, fondi o strade confinanti.
2. È obbligo del proprietario del fondo incolto provvedere alla coltivazione o aratura della parte a confine rispettando le prescrizioni in materia del presente regolamento.

CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 27 – Soggetti a fenomeni di dissesto

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico –

PRESCRIZIONI

Art. 28 – Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d’acqua, formazioni vegetali.

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature (o altra lavorazione del terreno) dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio superiore della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per evitare danni alle strade o alle scarpate o la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. Nel caso di terreni impiantati a vigneto o a frutteto, la fascia di rispetto o capezzagna deve essere larga almeno mt. 3,00. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 2,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l’esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. I frontisti di fossi o corsi d’acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
3. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

4. Con le lavorazioni, la capezzagna di valle dovrà assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino collettore.
5. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, per le quali non siano già previste sanzioni da normative statali o regionali, è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00.**

Art. 29 – Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il fronte della proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.**

Art. 30 – Delle strade comunali

1. Le strade classificate come “comunali”, in caso di effettive esigenze e necessità, saranno dotate di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. I tombini verranno realizzati dal comune sempre in base alle effettive esigenze e necessità in relazione alla quantità di acqua da far defluire dalla strada, al fine di impedire il trascinarsi sulla carreggiata di detriti e fango. Sarà cura del proprietario del fondo inferiore realizzare un fosso di scolo per il deflusso delle acque nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici.
3. Oltre ai tombini il comune realizzerà, ai lati della carreggiata, degli sbocchi sulla scarpata “bocchette”, di larghezza adeguata e che verranno posizionate di norma ogni 30 ml. Tale distanza potrà variare in relazione alla morfologia della

strada su diretta indicazione del responsabile del servizio. Sarà cura del proprietario del fondo inferiore realizzare un fosso di scolo per il deflusso delle acque nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici.

4. La manutenzione ed efficienza della rete scolante (cunette, scoline, tombini, bocchette) è a carico dell'Ente.

Art. 31 – Delle strade vicinali

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un canale di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei canali sia superiore al 30%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE

Art. 32 – Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale

1. Nel territorio di questo Comune è consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale agricolo, o anche del derivato da verde pubblico e privato. Di tale materiale sono consentiti il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre steri (tre metri cubi vuoto per pieno) per ettaro nelle aree, periodi e orari di seguito individuati, quindi alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:
 - a. le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento; inoltre l'accensione deve avere luogo nelle giornate in assenza di vento, con presenza di alta pressione;
 - b. a conclusione della pratica di abbruciamento, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né residui fumanti;
 - c. se all'accensione dei fuochi sopravvenga il vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - d. il terreno in cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
 - e. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del

conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale;

- f. la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitata (fino ad un massimo di tre metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - g. La combustione deve avvenire da almeno 50 metri da edifici di terzi e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
 - h. La combustione di materiali e sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
 - i. E' fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità ivi esistente;
 - j. Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o vigili del fuoco.
2. Sono esclusi dalla pratica di combustione di cui al presente articolo, i giorni domenicali e festivi e i periodi di divieto in generale, in particolare nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla regione.
 3. E' facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto del materiale di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui, da tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
 4. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 19 della Legge Regionale 23/02/2005, n. 6 in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

NORME FINALI

Art. 33 – Sanzioni amministrative, entrata in vigore.

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s. m. e i.), **o se non già diversamente sanzionate dall'articolato del presente regolamento**, sono punite con la **sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.**

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.
3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune disporrà ai proprietari o ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi l'esecuzione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

Art. 34 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e le pubblicazioni di rito.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.